



## Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

---

### **Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)**

#### **Modifica del 2 luglio 2019 (RU 2019 2145; RS 832.112.31)**

*Art. 8 cpv. 2 lett. a*

#### **Invece di:**

- <sup>2</sup> La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:
- a. nove mesi per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b;

#### **Leggasi:**

- <sup>2</sup> La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:
- a. nove mesi per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2;

24 settembre 2019

Cancelleria federale

